

Decreto del Presidente della Repubblica del 10/11/1997 n. 441 -

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997

Articolo 1

Presunzione di cessione.

Articolo 1 - Presunzione di cessione.

In vigore dal 07/01/1998

1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne' in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilita' dell'impresa.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se e' dimostrato che i beni stessi:
 - a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
 - b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprieta'.
3. La disponibilita' delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonche' delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro, puo' risultare dalla dichiarazione di cui all'**articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonche' da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell'**articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972**.
4. Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalita' previste dall'**articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972**, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni. L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio IVA e' consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni.
5. La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprieta' risulta in via alternativa:
 - a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del **codice civile** o da apposito registro tenuto in conformita' all'**articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972** o da atto registrato presso l'ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualita', quantita' dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
 - b) dal documento di trasporto previsto dall'**articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472**, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
 - c) da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del **decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972**, contenente, oltre alla natura, qualita' e quantita' dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

